

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/85 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1985****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1985 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 846/85 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85<sup>(4)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 410/84<sup>(6)</sup>, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 846/85; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1985 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 3,355 % delle quantità domandate per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 100 % delle quantità domandate per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2377/80 tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 48 del 18. 2. 1984, pag. 11.